

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
21 giugno 2010, n. 887.

Recepimento Accordo Stato-Regioni 8 aprile 2009. Adozione del Piano regionale per il periodo 2010-2013 per il controllo ufficiale su commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari. Linee di indirizzo operative alle Aziende sanitarie.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Vincenzo Riommi;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di recepire l'accordo Stato-Regioni dell'8 aprile 2009 recante "Adozione del Piano di controllo sull'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2009-2013";

3) di approvare quale atto regionale di indirizzo e coordinamento per i servizi delle Az. USL che effettuano attività di vigilanza e controllo in materia di igiene e sanità pubblica e di sicurezza nei luoghi di lavoro, il documento contenuto nell'atto istruttorio della presente deliberazione, avente per oggetto: Piano regionale per il periodo 2010-2013 per il controllo ufficiale su commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari;

4) di confermare la DGR n. 319 del 20 marzo 2002, con la quale è stata individuata nell'Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura (ARUSIA), l'autorità regionale competente per l'invio al Sistema Agricolo Nazionale del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali i dati informativi di produzione e vendita di prodotti fitosa-

nitari e loro coadiuvanti (art. 42, comma 1, del DPR 23 aprile 2001, n. 290);

5) di individuare il Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione regionale Sanità e servizi sociali, quale autorità sanitaria regionale responsabile del coordinamento di ogni attività relativa agli adempimenti previsti dal Piano;

6) di affidare ai Dipartimenti di Prevenzione l'attività di controllo per l'attuazione del Piano affinché la svolgano quale attività integrata tra i Servizi ISP e Servizi PSAL;

7) di incaricare il Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione regionale alla Sanità e servizi sociali di apportare eventuali modifiche o integrazioni al presente atto, ove si rendessero necessarie;

8) di pubblicare la presente deliberazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Riommi)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Recepimento Accordo Stato-Regioni 8 aprile 2009. Adozione del Piano regionale per il periodo 2010-2013 per il controllo ufficiale su commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari. Linee di indirizzo operative alle Aziende sanitarie.

L'Accordo Stato-Regioni dell'8 aprile 2009 prevede che le Regioni adottino il piano per il controllo ufficiale su commercio ed utilizzazione dei prodotti fitosanitari per il periodo 2010-2013 seguendo le linee di indirizzo contenute negli allegati all'Accordo stesso.

Pertanto il Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione regionale Sanità e servizi sociali, sulla base dei principi sanciti dall'Accordo, ha predisposto il proprio Piano regionale di vigilanza e controllo di tali prodotti.

Il compito principale del piano regionale consiste essenzialmente nel fornire sulla materia linee di indirizzo omogenee sul territorio regionale per i Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle Az. USL preposti alle attività di vigilanza e controllo. Tale omogeneizzazione è finalizzata a conseguire un maggior livello di integrazione degli interventi attivati.

Il piano regionale integra i piani regionali già esecutivi in materia di vigilanza dei prodotti fitosanitari negli alimenti, tenendo anche conto del regolamento CE 901/2009.

La Regione Umbria ha predisposto il piano, in conformità a quanto previsto negli allegati A e B ed alle disposizioni generali di cui all'art. 3 dell'Accordo.

Il Piano è rivolto al controllo ufficiale, nel territorio di competenza:

a) dei prodotti fitosanitari in commercio, al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti prescritti dalle norme vigenti e, in particolare, alle condizioni di autorizzazione dei prodotti stessi;

b) dell'utilizzazione dei prodotti fitosanitari autoriz-

zati, in conformità a tutte le indicazioni riportate nelle etichette autorizzate.

La Regione ha l'obbligo di trasmettere al Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, l'atto di approvazione del Piano ed ogni qualvolta, per esigenze particolari, ne viene apportata qualche significativa modifica.

Entro il 31 maggio di ciascun anno successivo alla realizzazione del Piano, la Regione trasmette al Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali - DG SAN i risultati derivanti dall'attuazione del Piano adottato. Tali risultati vengono presentati utilizzando gli schemi riportati negli allegati al presente atto.

Il piano di controllo ufficiale della Regione Umbra:

a) individua le attività da effettuare per l'attuazione dei piani di controllo, unitamente alla priorità ad esse attribuite;

b) individua nei Servizi ISP (Igiene e Sanità Pubblica) e PSAL (Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro) dei DIP (Dipartimenti di Prevenzione) delle Az. USL le autorità competenti destinatarie dell'attuazione del piano di controllo;

c) indica alle Az. USL le modalità per l'esecuzione delle attività ispettive finalizzate all'ottenimento dei dati ed alla loro raccolta ed elaborazione;

d) individua nell'Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura (ARUSIA) l'autorità regionale competente per l'invio al Sistema Agricolo Nazionale del Ministero per le Politiche agricole e forestali i dati informativi di produzione e vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti (art. 42, comma 1, del DPR 23 aprile 2001, n. 290);

e) individua nel Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione regionale Sanità e servizi sociali, l'autorità sanitaria regionale responsabile del coordinamento di ogni attività relativa agli adempimenti previsti dal Piano;

La Regione Umbria:

a) trasmette, entro il 31 maggio di ciascun anno successivo alla realizzazione del Piano, i risultati delle attività di controllo sanitario sulle vendite e sull'impiego dei prodotti fitosanitari;

b) prevede, con atti successivi, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, azioni di formazione del personale preposto all'attuazione dei Piani di controllo.

Per l'attuazione dell'attività di controllo relativa al periodo 2010-2013 vengono individuate le seguenti priorità:

A) per le rivendite

1) controllo dell'autorizzazione alla vendita di cui alla DGR n. 1314 del 24 ottobre 2001 (*Bollettino Ufficiale* della Regione n. 57 del 21 novembre 2001);

2) controllo sui locali di deposito e vendita di cui alla DGR n. 974 del 9 luglio 2003 (S.O. al *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 37 del 3 settembre 2003);

3) aggiornamento del censimento da parte delle Aziende USL dei locali di deposito e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari;

B) per gli utilizzatori

1) controllo dell'autorizzazione all'acquisto di cui alla DGR n. 1314 del 24 ottobre 2001 (*Bollettino Ufficiale* della Regione n. 57 del 21 novembre 2001);

2) verifica dei registri dei trattamenti di cui alla DGR n. 975 del 9 luglio 2003 (S.O. al *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 37 del 3 settembre 2003);

3) verifica dei tempi di rientro e dei tempi di carenza, ove disposti dai provvedimenti di autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

La attivazione dell'attività di controllo sopra delineata viene affidata ai Dipartimenti di Prevenzione, i cui direttori avranno cura di organizzarla in modo integrato tra i servizi interessati.

Si propone pertanto alla Giunta regionale di approvare il Piano allegato, di confermare la DGR n. 319 del 20 marzo 2002, con la quale è stata individuata nell'Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura (ARUSIA), l'autorità regionale competente per l'invio al Sistema Agricolo Nazionale del Ministero per le Politiche agricole e forestali i dati informativi di produzione e vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti (art. 42, comma 1, del DPR 23 aprile 2001, n. 290), ed infine di individuare il Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione regionale Sanità e servizi sociali, quale autorità sanitaria regionale responsabile del coordinamento di ogni attività relativa agli adempimenti previsti dal Piano.

Perugia, lì 31 marzo 2010

L'istruttore
F.TO ORIANA ARCANGELI



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di accordo recante: "Adozione del Piano di controllo sull'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2009-2013".

Rep. n. 67/RSR del 8 aprile 2009

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nell'odierna seduta dell'8 aprile 2009:

VISTI gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che danno facoltà a questa Conferenza di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995 n.194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

VISTO l'articolo 17 del citato decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, che prevede l'adozione da parte del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentiti il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare ed il Ministro dello sviluppo economico, di piani nazionali annuali per il controllo ufficiale dei prodotti fitosanitari in commercio e della loro utilizzazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 9 agosto 2002, concernente l'adozione del piano di controllo ufficiale su commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2002-2006;

RITENUTO di dover procedere all'adozione, per il quinquennio 2009-2013, del Piano annuale di controllo ufficiale sul commercio ed impiego di prodotti fitosanitari;

VISTA la nota del 9 marzo 2009, con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha inviato lo schema di accordo recante: "Adozione del Piano di controllo sull'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2009-2013", che, in data 12 marzo 2009, è stato diramato alle Regioni e Province autonome;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi il 25 marzo 2009, le Regioni hanno proposto alcune modifiche al testo dell'accordo che i rappresentanti del Ministero interessato hanno ritenuto accoglibili;

VISTA la lettera, in pari data, con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha trasmesso la definitiva versione della proposta di accordo di cui trattasi, che recepisce le richieste emendative formulate dalle Regioni e Province autonome;

VISTA la lettera in data 30 marzo 2009, con la quale tale definitiva versione è stata diramata alle Regioni e Province autonome;

VISTA la nota del 3 aprile 2009, con la quale il Coordinamento interregionale in sanità ha espresso avviso tecnico favorevole sulla definitiva versione della proposta di accordo pervenuta con la menzionata nota in data 25 marzo 2009;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati:

Art 1

(Adozione del piano di controllo ufficiale su commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2009-2013)

E' adottato per il quinquennio 2009-2013 il presente piano di controllo ufficiale su commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari per garantire il rispetto delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n 194.

Art 2

(Piano delle regioni e delle province autonome)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano predispongono ed adottano, in conformità a quanto previsto negli allegati A e B del presente Accordo ed alle disposizioni generali di cui all'art 3, Piani di controllo ufficiali nei rispettivi territori di competenza.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

2. I Piani di cui al comma 1 devono essere rivolti al controllo ufficiale, nel territorio di competenza:

- a) dei prodotti fitosanitari in commercio, al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti prescritti dalle norme vigenti e, in particolare, alle condizioni di autorizzazione dei prodotti stessi;
- b) dell'utilizzazione dei prodotti fitosanitari autorizzati, in conformità a tutte le indicazioni riportate nelle etichette autorizzate.

3. Le Regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla stipula del presente accordo, i Piani quinquennali ed ogni qualvolta, per esigenze particolari, ne viene apportata qualche significativa modifica.

4. Entro il 31 maggio di ciascun anno successivo alla realizzazione del Piano, le Regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - DG SAN i risultati derivanti dall'attuazione dei piani adottati. Tali risultati dovranno essere presentati utilizzando lo schema riportato al punto 5 dell'allegato A e al punto 4 dell'allegato B del presente Accordo.

5. Entro il 31 luglio di ciascun anno il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali presenta una relazione sui risultati conseguiti con l'adozione dei piani ufficiali di controllo alla Commissione Europea ed ai singoli Stati membri dell'Unione Europea. In tale relazione sono inclusi per le voci comparabili, anche i risultati delle attività del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute e dell'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Di tale relazione sono altresì informati le Regioni, le Province Autonome, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministero dello Sviluppo Economico.

Art 3

(Disposizioni generali)

1. I piani di controllo Ufficiale delle Regioni e delle Province autonome:
 - a) individuano le attività da effettuare per l'attuazione dei piani di controllo, unitamente alla priorità ad esse attribuite;
 - b) individuano le istituzioni che, nel territorio di competenza, sono destinatarie dell'attuazione del piano di controllo;
 - c) forniscono alle istituzioni di cui alla lettera b) le modalità per l'esecuzione delle attività ispettive finalizzate all'ottenimento dei dati ed alla loro raccolta ed elaborazione;
 - d) individuano e comunicano al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali l'Autorità sanitaria regionale di cui al c. 1 art. 42 del DPR n. 290/2001, responsabile del coordinamento di ogni attività relativa agli adempimenti di cui al presente Accordo.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

2. L'autorità di cui al comma 1, lettera d) è tenuta a:
 - a) trasmettere, entro il 31 maggio di ciascun anno successivo alla realizzazione del Piano, i risultati delle attività di controllo sanitario sulle vendite e sull'impiego dei prodotti fitosanitari.
 - b) prevedere, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, azioni di formazione del personale preposto all'attuazione dei Piani di controllo.
3. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, per adempiere agli obblighi comunitari ed a scopo conoscitivo, può chiedere all' Autorità di cui al comma 1, lettera d) ulteriori dati ed informazioni sui risultati dell'attività di controllo effettuata.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

IL PRESIDENTE
On. Dott. Raffaele Fitto

ALLEGATO A

**INDIRIZZI RELATIVI ALLA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI CUI ALL'ART 2:
COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI**

1. Finalità del controllo

Verifica del contenuto e delle proprietà dei prodotti fitosanitari.

I controlli ufficiali finalizzati alla verifica del contenuto delle sostanze attive ed impurezze regolamentate in fase di registrazione e fissate da specifiche internazionali dei prodotti fitosanitari sono effettuati tenendo conto delle prescrizioni recate dagli articoli 29, 30, 31 e 32 del DPR 23 aprile 2001 n. 290 e devono accertare la corrispondenza del contenuto del prodotto fitosanitario a quello autorizzato.

La differenza tra il contenuto di sostanza attiva dichiarato in etichetta e quello effettivamente riscontrato nel prodotto fitosanitario, fatte salve eventuali specifiche F.A.O., non deve superare, per tutta la durata della vita commerciale del prodotto medesimo, i seguenti valori (ai sensi dell' Allegato VI, parte C, punto 2.7.2, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n 194, come modificato dal D.M. 3 novembre 1998).

Contenuto dichiarato (in g/kg o g/l a 20° C)	Tolleranza
fino a 25 gr	a) ± 15% nella formulazione omogenea b) ± 25% nella formulazione non omogenea
>25 fino a 100 gr	±10%
>100 fino a 250 gr	±6%
>250 fino a 500 gr	±5%
>500 gr	± 25gr/kg o 25gr/l

I metodi analitici per il controllo qualitativo e quantitativo possono essere i metodi CIPAC, i metodi depositati in sede di registrazione o altri metodi convalidati.

Per le proprietà chimico-fisiche vanno verificate quelle pertinenti alla tipologia di prodotto fitosanitario con riferimento alle specifiche internazionali riconosciute (quali ad es. FAO e GIFAP). Le verifiche dovranno essere eseguite con metodi CIPAC, oppure attraverso altri metodi riconosciuti e convalidati in ambito internazionale.




2. Condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari

Nell'ambito delle attività di controllo è necessario verificare il possesso dei requisiti dell'abilitazione e dell'autorizzazione alla vendita di prodotti fitosanitari e che questi ultimi siano immessi in commercio conformemente a tutte le condizioni previste dal decreto autorizzativo, con particolare riferimento a imballaggi, etichette, taglie ed eventuali prescrizioni relative a particolari limitazioni territoriali.

I principali elementi amministrativi e tecnici, contenuti nel decreto di autorizzazione dei prodotti in commercio sono disponibili sul sito internet del Ministero al seguente indirizzo:

http://www.ministerosalute.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet

In materia di imballaggi ed etichettatura dei prodotti fitosanitari si applicano le prescrizioni del decreto legislativo 14 marzo 2003 n. 65 e del decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 194.

3. Frequenza delle ispezioni e modalità di campionamento.

1 .Le ispezioni dei locali di deposito e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari sono finalizzate alla verifica della conformità alle disposizioni contenute nel DPR n. 290/2001, alle prescrizioni riportate nella Circolare del Ministro della Sanità 30 aprile 1993 n. 15, nonché al D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Esse saranno effettuate sulla base:

- a. di una "valutazione del rischio" sotto vari profili che, in riferimento ai prodotti fitosanitari, sono associati agli esercizi di vendita e di deposito degli stessi prodotti, alla quantità di questi ultimi, alla particolarità territoriale del luogo dove è collocato il deposito o la rivendita, nonché agli elementi autorizzativi del prodotto e alla conformità delle etichette che accompagnano lo stesso.
- b. dei dati relativi ai controlli effettuati presso le aziende negli anni precedenti
- c. di qualsiasi informazione o segnalazione di irregolarità.

3. Il numero di ispezione deve soddisfare i seguenti criteri:

- a. la frequenza minima fissata dalla programmazione regionale sulla base dei dati di vendita e sugli esiti dei controlli dell'anno precedente;
- b. la valutazione circa le indicazioni riportate al precedente secondo comma.

In occasione del sopralluogo ispettivo si può procedere a campionamenti secondo le specifiche priorità indicate dalle Regioni e Province autonome.



4. Luogo nei quali effettuare il controllo

I sopralluoghi finalizzati alla realizzazione delle attività di controllo sul commercio, incluso il rispetto delle indicazioni sulle modalità di conservazione dei prodotti riportate nelle etichette, sono preferibilmente effettuati presso:

- a. i depositi di smistamento presso gli stabilimenti che producono prodotti fitosanitari nel caso sia effettuata la vendita direttamente agli utilizzatori (art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, 290);
- b. i locali di deposito e gli esercizi di vendita, autorizzati ai sensi degli articoli 21, 22, 23 e 24 del DPR 23 aprile 2001, n.290.

5. Criteri di elaborazione e di presentazione dei risultati

E' opportuno riportare i dati relativi al numero di ispezioni totali effettuate, comprese quelle avvenute più volte presso la stessa vendita, i dati relativi al numero di rivenditori ispezionati e l'indicazione dei prodotti venduti.

Si dovrà indicare anche il numero di infrazioni accertate specificando di seguito la loro tipologia, con riferimento particolare alle seguenti condizioni:

- possesso dell'autorizzazione all' immissione in commercio dei prodotti;
- che i prodotti in deposito ed in vendita siano autorizzati;
- che gli addetti alla vendita siano in possesso del certificato di abilitazione alla vendita;
- conservazione dei registri di carico e scarico, delle fatture e di altra documentazione atta a dimostrare la movimentazione dei prodotti fitosanitari, al fine di procedere alla "valutazione del rischio";
- integrità degli imballaggi, leggibilità delle etichette dei prodotti fitosanitari e presenza delle schede di sicurezza;
- conformità dei locali di deposito e di vendita per accertare il rispetto delle disposizioni di cui al DPR 23 aprile 2001 n. 290 con riferimento anche alle prescrizioni in materia di prevenzioni incendi, di conformità degli impianti elettrici, di protezione dalle scariche atmosferiche, di tutela ambientale, di rischio incidenti rilevanti e di trasporto delle sostanze pericolose su strada;
- verifica del contenuto qualitativo, quantitativo e delle proprietà chimico-fisiche dei prodotti fitosanitari.



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI SUL CONTROLLO DELLE RIVENDITE

	NUMERO TOTALE
RIVENDITE ISPEZIONATE	
ISPEZIONI(*)	
INFRAZIONI	
TIPOLOGIA INFRAZIONE	
	NUMERO INFRAZIONI
RIVENDITE NON AUTORIZZATE	
ADDETTI ALLA VENDITA NON ABILITATI	
PRODOTTI FITOSANITARI NON AUTORIZZATI	
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE /TRASPORTO INAPPROPRIATE	
MANCANZA REGISTRI DI CARICO E SCARICO	
ALTRO	
Specificare le non conformità	

(*)Il numero totale comprende anche le ispezioni effettuate più volte presso la stessa rivendita

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI SUL CONTROLLO DELLE ETICHETTE

	NUMERO CONTROLLI	NUMERO INFRAZIONI
IMBALLAGGI (decreto legislativo 14 marzo 2003 n. 65, art. 8, 9 e 10; decreto legislativo del 17 marzo 1995 n 194 art 15.1)		
ETICHETTE (decreto legislativo 14 marzo 2003 n..65 , art 9 e 10; decreto legislativo del 17 marzo 1995 n 194 art. 15 e 16)		
SCHEDA DI SICUREZZA		




PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI SUL CONTROLLO DEI FORMULATI

	NUMERO TOTALE	
CAMPIONI ANALIZZATI		
INFRAZIONI		
TIPOLOGIA INFRAZIONI		
	NUMERO CONTROLLI	NUMERO INFRAZIONI
SOSTANZA ATTIVA DETERMINATA		
QUANTITA' SOSTANZA ATTIVA		
QUANTITA' DI ALTRI COMPONENTI (coformulanti, impurezze)		
PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE		
ALTRO (specificare)		

Qualora si riscontrino specifici problemi che possono avere implicazioni per altri Stati Membri, allegare informazioni più dettagliate




ALLEGATO B

**INDIRIZZI RELATIVI ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI CUI ALL'ART 2 :
IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI****1. Finalità del controllo**

Le finalità della verifica riguardano :

- il possesso dell' autorizzazione all' acquisto ove richiesto, da parte dell'utilizzatore di prodotti fitosanitari o del datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- l'idoneità dei mezzi di protezione individuale e la loro utilizzazione secondo le indicazioni prescritte, qualora utilizzati dall'operatore che effettua trattamenti con prodotti fitosanitari;
- il rispetto delle indicazioni e precauzioni d'uso riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza;
- l'idoneità e la perfetta manutenzione delle apparecchiature per l'impiego di prodotti fitosanitari, disponibili presso l'azienda;
- l'idoneità dei locali destinati al deposito dei prodotti fitosanitari e delle procedure utilizzate per lo smaltimento dei rifiuti;
- tenuta dei registri di trattamento;
- possesso della documentazione relativa alla rintracciabilità dei prodotti obbligatorio per la produzione primaria ai sensi del Regolamento 178/2002;
- La formazione, l'informazione e l'addestramento del personale esposto;
- Rispetto della segnaletica antinfortunistica.

2. Luoghi e modalità di controllo

1. Il controllo del corretto impiego di prodotti fitosanitari ha luogo nell'ambito delle attività agricole ed extra agricole con le seguenti modalità :

- La frequenza dei controlli verrà effettuata sulla base del numero delle aziende agrarie presenti sul territorio e in base ai dati degli esiti dei controlli degli anni precedenti;
- In campo, al momento dell' impiego per la verifica del rispetto delle prescrizioni precisate sulle etichette autorizzate (diluizione errata, miscelazione non corretta, quantità distribuita);
- in campo successivamente all'impiego, per la verifica dei tempi di rientro e dei tempi di carenza, ove disposti dai provvedimenti di autorizzazione dei prodotti fitosanitari;
- nei depositi delle derrate immagazzinate;



- nei locali di deposito dei prodotti e sulle macchine applicatrici delle aziende specializzate per servizi a terzi (trattamenti per conto terzi) o delle singole aziende agricole.
2. Le modalità della verifica tengono conto:
- a. del corretto impiego dei prodotti fitosanitari, in relazione alla particolarità del trattamento da effettuare, alla specificità del contesto territoriale, all'importanza delle colture in ambito regionale e provinciale e alla quantità di prodotti fitosanitari venduti nel territorio regionale e provinciale;
 - b. del coordinamento e, ove possibile, dell'integrazione con i piani di lotta integrata o guidata
 - c. di alcune priorità nell' impiego:
 - di prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi;
 - dei prodotti fitosanitari espressamente autorizzati per i trattamenti in ambienti confinati;
 - sulle colture la cui produzione è significativa per il territorio.

3. Criteri di elaborazione e di presentazione dei risultati.

E' opportuno riportare i dati relativi al numero di ispezioni effettuate in totale considerando anche quelle effettuate più volte presso lo stesso utilizzatore e i dati relativi al numero di utilizzatori ispezionati.

Si dovrà indicare anche il numero di infrazioni accertate specificando di seguito la loro tipologia, con riferimento particolare alle seguenti fattispecie:

1. il rispetto delle indicazioni riportate nelle etichette autorizzate, relativamente agli impieghi consentiti, alle modalità di trattamento, agli intervalli di sicurezza, ai tempi di rientro e alle precauzioni adottate, in considerazione del rischio in generale derivante dal contesto territoriale e sulla base delle informazioni riportate nelle schede di sicurezza, a tutela degli operatori, della popolazione e dell'ambiente;
2. l'applicazione dei principi delle buone pratiche agricole, nonché dei principi di lotta integrata;
3. il possesso dell' autorizzazione all' acquisto per l'impiego diretto ai sensi art 25 DPR 290 del 2001 e secondo le modalità riportate nell'art 26 dello stesso DPR;
4. la conservazione del registro dei trattamenti ai sensi del DPR 290 del 2001 art 42 comma 3 lettera b.

Si chiede di trasmettere assieme ai dati di controllo commercio ed impiego anche:

- informazioni generali sui residui di prodotti fitosanitari risultanti a livello regionale dai piani di monitoraggio nel comparto acque e alimenti;



- segnalazioni di eventi indesiderati derivanti dall'uso di prodotti fitosanitari sia sull'uomo, sugli animali che nell'ambiente.

Nelle conclusioni si raccomanda di evidenziare elementi utili ad apportare misure correttive e/o aggiuntive per gli indirizzi dei piani di controllo degli anni successivi.

4. Schema di presentazione dei risultati

1. Al fine di assicurare uniformità di presentazione dei risultati è opportuno utilizzare il seguente modello e fornire informazioni di cui ai successivi punti 2, 3 e 4.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI SUL CONTROLLO PRESSO GLI UTILIZZATORI DI PRODOTTI FITOSANITARI
--

	NUMERO TOTALE
AZIENDE ISPEZIONATE	
ISPEZIONI	
INFRAZIONI	
TIPOLOGIA INFRAZIONI	
	NUMERO INFRAZIONI
MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI P.F	
MANCANZA REGISTRO DEI TRATTAMENTI	
USO PRODOTTO NON AUTORIZZATO	
PRODOTTO UTILIZZATO PER USO NON CONSENTITO	
MANCANZA DI RISPETTO DEL TEMPO DI RIENTRO	
MANCANZA DI RISPETTO DEGLI INTERVALLI DI SICUREZZA	
MANCATA APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA PER PREVENIRE I RISCHI DI CHI USA IL PRODOTTO (Dispositivi non a norma, modalita d'uso non corrette dei DPI, o non utilizzo dei DPI, altro)	
INAPPROPRIATE CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE	
MANCATA TRACCIABILITA'	
ALTRO specificare	

2. Informazioni generali disponibili per correlazione con altri piani

- a. Monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e dati sulle acque potabili;
- b. controllo dei limiti massimi di residui nei prodotti ortofrutticoli, nei cereali e nei prodotti di origine animale;
- c. piani nazionali triennali di sorveglianza sanitaria ed ambientale su eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (accordo 8 maggio 2003 tra Ministri del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, dell'Ambiente e Tutela del territorio e del mare, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano).

3. Comunicazioni di eventi indesiderati:

- a. incidenti occupazionali e problemi sanitari;
- b. effetti negativi su ambiente e organismi non- bersaglio come, ad esempio, fitotossicità e tossicità verso fauna, entomofauna, uccelli ed organismi acquatici.

4. Conclusioni (relative sia al commercio che all'impiego)

- Raccomandazioni;
- Comparazioni con i risultati relativi agli anni precedenti;
- Priorità per il programma relativo all'anno successivo.

Qualora si riscontrino specifici problemi che possono avere implicazioni per altri Stati Membri, allegare informazioni più dettagliate.



ALLEGATO 2

PIANO REGIONALE PER IL PERIODO 2010 – 2013 PER IL CONTROLLO UFFICIALE SU COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI.

COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

1. Finalità del controllo

Verifica del contenuto e delle proprietà dei prodotti fitosanitari.

I controlli ufficiali finalizzati alla verifica del contenuto delle sostanze attive ed impurezze regolamentate in fase di registrazione e fissate da specifiche internazionali dei prodotti fitosanitari sono effettuati tenendo conto delle prescrizioni recate dagli articoli 29, 30, 31 e 32 del DPR 23 aprile 2001 n. 290 e devono accertare la corrispondenza del contenuto del prodotto fitosanitario a quello autorizzato.

La differenza tra il contenuto di sostanza attiva dichiarato in etichetta e quello effettivamente riscontrato nel prodotto fitosanitario, fatte salve eventuali specifiche FAO, non deve superare, per tutta la durata della vita commerciale del prodotto medesimo, i seguenti valori (ai sensi dell'Allegato VI, parte C, punto 2.7.2, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n 194, come modificato dal D.M. 3 novembre 1998).

Contenuto dichiarato (in g/Kg o g/l a 20° C)	Tolleranza
Fino a 25 g	a) $\pm 15\%$ nella formulazione omogenea b) $\pm 25\%$ nella formulazione non omogenea
> 25 fino a 100 g	$\pm 10\%$
> 100 fino a 250 g	$\pm 6\%$
> 250 fino a 500 g	$\pm 5\%$
>500 g	± 25 g/kg o 25 g/l

I metodi analitici per il controllo qualitativo e quantitativo possono essere i metodi CIPAC, i metodi depositati in sede di registrazione o altri metodi convalidati.

Per le proprietà chimico-fisiche vanno verificate quelle pertinenti alla tipologia di prodotto fitosanitario con riferimento alle specifiche internazionali riconosciute (quali ad es. FAO e GIFAP). Le verifiche dovranno essere eseguite con metodi CIPAC, oppure attraverso altri metodi riconosciuti e convalidati in ambito internazionale.

2. Condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari

Nell'ambito delle attività di controllo è necessario verificare il possesso dei requisiti dell'abilitazione

e dell'autorizzazione alla vendita di prodotti fitosanitari e che questi ultimi siano immessi in commercio conformemente a tutte le condizioni previste dal decreto autorizzativo, con particolare riferimento a imballaggi, etichette, taglie ed eventuali prescrizioni relative a particolari limitazioni territoriali.

I principali elementi amministrativi e tecnici, contenuti nel decreto di autorizzazione dei prodotti in commercio sono disponibili sul sito internet del Ministero al seguente indirizzo: <http://www.ministerosalute.it/fitosanitariwsWeb new/FitosanitariServlet>

In materia di imballaggi ed etichettatura dei prodotti fitosanitari si applicano le prescrizioni del decreto legislativo 14 marzo 2003 n. 65 e del decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 194.

3. Frequenza delle ispezioni e modalità di campionamento.

3.1 .Le ispezioni dei locali di deposito e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari sono finalizzate alla verifica della conformità alle disposizioni contenute nel DPR n. 290/2001, alle prescrizioni riportate nella Circolare del Ministro della Sanità 30 aprile 1993 n. 15, nonché al D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

3.2. Esse saranno effettuate sulla base:

- a. di una "valutazione del rischio" sotto vari profili che, in riferimento ai prodotti fitosanitari, sono associati agli esercizi di vendita e di deposito degli stessi prodotti, alla quantità di questi ultimi, alla particolarità territoriale del luogo dove è collocato il deposito o la rivendita, nonché agli elementi autorizzativi del prodotto e alla conformità delle etichette che accompagnano lo stesso;
- b. dei dati relativi ai controlli effettuati presso le aziende negli anni precedenti;
- c. di qualsiasi informazione o segnalazione di irregolarità.

3.3. Il numero di ispezione deve soddisfare il seguente criterio:

- a. la frequenza minima fissata dalla programmazione delle Az. USL sulla base degli esiti dei controlli dell'anno precedente.

3.4. Luogo nei quali effettuare il controllo

I sopralluoghi, finalizzati alla realizzazione delle attività di controllo sul commercio, incluso il rispetto delle indicazioni sulle modalità di conservazione dei prodotti riportate nelle etichette, sono preferibilmente effettuati presso:

- a. i depositi di smistamento presso gli stabilimenti che producono prodotti fitosanitari nel caso sia effettuata la vendita direttamente agli utilizzatori (art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, 290);
- b. i locali di deposito e gli esercizi di vendita, autorizzati ai sensi degli articoli 21, 22, 23 e 24 del DPR 23 aprile 2001, n.290.

3.5. Criteri di elaborazione e di presentazione dei risultati

Al fine di assicurare uniformità di presentazione dei risultati debbono essere utilizzati gli allegati

2.1, 2.2, e 2.3.

E' opportuno riportare i dati relativi al numero di ispezioni totali effettuate, comprese quelle avvenute più volte presso la stessa vendita, i dati relativi al numero di rivenditori ispezionati e l'indicazione dei prodotti venduti.

Si dovrà indicare anche il numero di infrazioni accertate specificando di seguito la loro tipologia, con riferimento particolare alle seguenti condizioni:

- a. possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti;
- b. che i prodotti in deposito ed in vendita siano autorizzati;
- c. che gli addetti alla vendita siano in possesso del certificato di abilitazione alla vendita;
- d. conservazione dei registri di carico e scarico, delle fatture e di altra documentazione atta a dimostrare la movimentazione dei prodotti fitosanitari, al fine di procedere alla "valutazione del rischio";
- e. integrità degli imballaggi, leggibilità delle etichette dei prodotti fitosanitari e presenza delle schede di sicurezza;

4. Priorità

4.1 Per l'attuazione dell'attività di controllo relativa al periodo 2010-2013 vengono date le seguenti priorità:

- 1) controllo dell'autorizzazione alla vendita di cui alla DGR n.1314 del 24 ottobre 2001 (B.U.R. n. 57 del 21 novembre 2001);
- 2) controllo sui locali di deposito e vendita di cui alla DGR n. 974 del 9 luglio 2003 (S.O. al B.U.R. n. 37 del 3 settembre 2003);
- 3) aggiornamento del censimento, da parte delle Aziende USL, dei locali di deposito e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari.

ALLEGATO 2.1

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI SUL CONTROLLO DELLE RIVENDITE

	NUMERO TOTALE *
DEPOSITI	
RIVENDITE AUTORIZZATE	
RIVENDITE ISPEZIONATE	
ISPEZIONI *	
INFRAZIONI	

TIPOLOGIA INFRAZIONE

	NUMERO INFRAZIONI
RIVENDITE NON AUTORIZZATE	
ADDETTI ALLA VENDITA NON ABILITATI	
PRODOTTI FITOSANITARI NON AUTORIZZATI	
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE /TRASPORTO INAPPROPRIATE	
MANCANZA REGISTRI DI CARICO E SCARICO	
ALTRO Specificare le non conformità	

* Il numero totale comprende anche le ispezioni effettuate più volte presso la stessa rivendita

COMPARAZIONI CON I RISULTATI DEGLI ANNI PRECEDENTI

ALLEGATO 2.2

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI SUL CONTROLLO DELLE ETICHETTE

	NUMERO CONTROLLI	NUMERO INFRAZIONI
IMBALLAGGI (decreto legislativo 14 marzo 2003 n. 65, art. 8, 9 e 10; decreto legislativo del 17 marzo 1995 n 194 art 15.1)		
ETICHETTE (decreto legislativo 14 marzo 2003 n. 65, art 9 e 10; decreto legislativo del 17 marzo 1995 n 194, art. 15 e 16)		
SCHEDA DI SICUREZZA		

COMPARAZIONI CON I RISULTATI DEGLI ANNI PRECEDENTI

ALLEGATO 2.3

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI SUL CONTROLLO DEI FORMULATI

	NUMERO TOTALE
CAMPIONI ANALIZZATI	
INFRAZIONI	

TIPOLOGIA INFRAZIONI

	NUMERO CONTROLLI	NUMERO INFRAZIONI
SOSTANZA ATTIVA DETERMINATA		
QUANTITA' SOSTANZA ATTIVA		
QUANTITA' DI ALTRI COMPONENTI (coformulanti, impurezze)		
PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE		
ALTRO (specificare)		

Qualora si riscontrino specifici problemi che possono avere implicazioni per altri Stati Membri, allegare informazioni più dettagliate

COMPARAZIONI CON I RISULTATI DEGLI ANNI PRECEDENTI

ALLEGATO 3

PIANO REGIONALE PER IL PERIODO 2010 – 2013 PER IL CONTROLLO UFFICIALE SU IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI.**IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI****1. Titolarità del controllo**

È effettuato secondo quanto di rispettiva competenza ed in modalità coordinata dai servizi ISP e/o dai servizi PSAL (in questo caso anche su segnalazione da parte dei servizi ISP), ad integrazione del piano regionale di controllo sui prodotti fitosanitari negli alimenti e tenuto conto anche del regolamento CE 901/2009.

2. Finalità del controllo

Le finalità della verifica riguardano:

- il possesso dell'autorizzazione all'acquisto ove richiesto, da parte dell'utilizzatore di prodotti fitosanitari o del datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- l'idoneità dei mezzi di protezione individuale e la loro utilizzazione secondo le indicazioni prescritte, qualora utilizzati dall'operatore che effettua trattamenti con prodotti fitosanitari;
- il rispetto delle indicazioni e precauzioni d'uso riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza;
- l'idoneità e la perfetta manutenzione delle apparecchiature per l'impiego di prodotti fitosanitari, disponibili presso l'azienda;
- l'idoneità dei locali destinati al deposito dei prodotti fitosanitari e delle procedure utilizzate per lo smaltimento dei rifiuti;
- tenuta dei registri di trattamento;
- possesso della documentazione relativa alla rintracciabilità dei prodotti obbligatorio per la produzione primaria ai sensi del Regolamento 178/2002;
- formazione, l'informazione e l'addestramento del personale esposto;
- Rispetto della segnaletica antinfortunistica.

3. Luoghi e modalità di controllo

3.1. Il controllo del corretto impiego di prodotti fitosanitari ha luogo nell'ambito delle attività agricole ed extra agricole ad integrazione dei piani di controllo dei prodotti fitosanitari in agricoltura vigenti. Il controllo è svolto di norma dal servizio ISP, come attività sistematica a

seguito a segnalazione del cittadino, e/o dal servizio PSAL nell'ambito dei piani di controllo dei prodotti fitosanitari in agricoltura:

- La frequenza dei controlli verrà effettuata sulla base del numero delle aziende agrarie presenti sul territorio e in base ai dati degli esiti dei controlli degli anni precedenti;
- In campo, al momento dell'impiego per la verifica del rispetto delle prescrizioni precisate sulle etichette autorizzate (diluizione errata, miscelazione non corretta, quantità distribuita);
- in campo successivamente all'impiego, per la verifica dei tempi di rientro e dei tempi di carenza, ove disposti dai provvedimenti di autorizzazione dei prodotti fitosanitari;
- nei depositi delle derrate immagazzinate;
- nei locali di deposito dei prodotti e sulle macchine applicatrici delle aziende specializzate per servizi a terzi (trattamenti per conto terzi) o delle singole aziende agricole.

4. Criteri di elaborazione e di presentazione dei risultati.

E' opportuno riportare i dati relativi al numero di ispezioni effettuate in totale considerando anche quelle effettuate più volte presso lo stesso utilizzatore e i dati relativi al numero di utilizzatori ispezionati. Si dovrà indicare anche il numero di infrazioni accertate specificando di seguito la loro tipologia, con riferimento particolare alle seguenti fattispecie:

- 4.1** il rispetto delle indicazioni riportate nelle etichette autorizzate, relativamente agli impieghi consentiti, alle modalità di trattamento, agli intervalli di sicurezza, ai tempi di rientro e alle precauzioni adottate, in considerazione del rischio in generale derivante dal contesto territoriale e sulla base delle informazioni riportate nelle schede di sicurezza, a tutela degli operatori, della popolazione e dell'ambiente;
- 4.2** l'applicazione dei principi delle buone pratiche agricole, nonché dei principi di lotta integrata;
- 4.3** il possesso dell'autorizzazione all'acquisto per l'impiego diretto ai sensi art 25 DPR 290 del 2001 e secondo le modalità riportate nell'art 26 dello stesso DPR (DGR n. 1314/01);
- 4.3** la conservazione del registro dei trattamenti ai sensi del DPR 290 del 2001 art 42 comma 3 lettera b (DGR n. 975/2003).

5. Schema di presentazione dei risultati

5.1. Al fine di assicurare uniformità di presentazione dei risultati deve essere utilizzato il modello di cui all'allegato 3.1, 3.2.

5.2. Informazioni generali disponibili per correlazione con altri piani di controllo (ARPA):

- a) monitoraggio delle acque potabili e delle acque superficiali e sotterranee, ricerca di fitofarmaci, analisi n. _____ (ARPA)
- b) controllo dei limiti massimi di residui nei prodotti ortofrutticoli e nei cereali, analisi n. _____ (ARPA)

5.3. Comunicazioni di eventi indesiderati:

- incidenti occupazionali e problemi sanitari;
- effetti negativi su ambiente e organismi non-bersaglio come, ad esempio, fitotossicità e tossicità verso fauna, entomofauna, uccelli ed organismi acquatici.

6. Priorità

6.1 Per l'attuazione dell'attività di controllo relativa al periodo 2010-2013 viene data la seguente priorità:

- 1) controllo dell'autorizzazione all'acquisto di cui alla DGR n.1314 del 24 ottobre 2001 (B.U.R. n. 57 del 21 novembre 2001);
- 2) verifica dei registri dei trattamenti di cui alla DGR n. 975 del 9 luglio 2003 (S.O. al B.U.R. n. 37 del 3 settembre 2003);
- 3) verifica dei tempi di rientro e dei tempi di carenza, ove disposti dai provvedimenti di autorizzazione dei prodotti fitosanitari;

ALLEGATO 3.1

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI SUL CONTROLLO PRESSO GLI UTILIZZATORI DI
PRODOTTI FITOSANITARI**

	NUMERO TOTALE (ISP e PSAL)
AZIENDE TOTALI	
AZIENDE ISPEZIONATE	
ISPEZIONI	
INFRAZIONI	

TIPOLOGIA INFRAZIONI

	NUMERO INFRAZIONI
MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI P.F.	
MANCANZA REGISTRO DEI TRATTAMENTI	
USO PRODOTTO NON AUTORIZZATO	
PRODOTTO UTILIZZATO PER USO NON CONSENTITO	
MANCANZA DI RISPETTO DEL TEMPO DI RIENTRO	
MANCANZA DI RISPETTO DEGLI INTERVALLI DI SICUREZZA	
MANCATA APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA PER PREVENIRE I RISCHI DI CHI USA IL PRODOTTO (Dispositivi non a norma, modalita d'uso non corrette dei DPI, o non utilizzo dei DPI, altro)	
INAPPROPRIATE CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE	
MANCATA TRACCIABILITA'	
ALTRO specificare	

COMPARAZIONI CON I RISULTATI DEGLI ANNI PRECEDENTI

ALLEGATO 3.2**INFORMAZIONI GENERALI DISPONIBILI PER CORRELAZIONE CON ALTRI PIANI DI CONTROLLO:**

- 1) monitoraggio delle acque potabili e delle acque superficiali e sotterranee, ricerca di fitofarmaci, analisi n. _____ (ARPA)
- 2) controllo dei limiti massimi di residui nei prodotti ortofrutticoli e nei cereali, analisi n. _____ (ARPA)